



*Agenzia per la Coesione Territoriale*

**Avviso per la selezione di progetti di promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e della formazione universitaria da finanziare nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016**

**ALLEGATO 4 DI CUI AL PARAGRAFO 10.1 DELL'AVVISO**

**DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO**

**CUP**

L'Agenzia per la Coesione Territoriale rappresentata dal Direttore Generale, dott. Paolo Esposito e il beneficiario ... rappresentato dal legale rappresentante ..... sottoscrivono il seguente Disciplinare.

## **Art. 1**

### **Quadro giuridico di riferimento**

I seguenti atti costituiscono i riferimenti normativi e documentali principali.

- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 ed in particolare l'articolo 1, comma 194;
- Decreto del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale del 4 maggio 2021 che stabilisce la ripartizione delle risorse per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e fissa criteri di assegnazione delle risorse del Fondo che tengano conto delle vocazioni territoriali delle aree regionali interessate (di seguito "DM 4 maggio 2021");
- Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";
- Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021- 2027, approvato con delibera del Comitato Interministeriale della Programmazione Economica n. 74 del 15 dicembre 2020, pubblicata nella G.U. Serie generale n. 18 del 23 gennaio 2021;
- Avviso per la selezione di progetti di promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e della formazione universitaria da finanziare nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 194 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 322 del 30-12- 2020 - Supplemento Ordinario n. 46, pubblicato in data 13 dicembre 2021 (di seguito "Avviso");
- Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione territoriale (di seguito "Agenzia") n. ... del ... di approvazione delle graduatorie di cui all'art.15 dell'Avviso;
- Decreto n. ... del ... del Dipartimento per le politiche di coesione (di seguito "Dipartimento") di assegnazione del contributo ai beneficiari (ai sensi dell'art.5 del citato DM 4 maggio 2021);
- Protocollo di intesa con il quale il Dipartimento delega l'Agenzia a sottoscrivere con i Beneficiari il Disciplinare.
- Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e, in particolare, l'articolo 3, comma 1;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602, recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito" e, in particolare l'articolo 48 bis;
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11;
- Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" e, in particolare, l'articolo 31, commi 3 e

- 8 bis;
- Delibera CIPE n. 63, del 26 novembre 2020, recante “attuazione dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, commi 2-bis 2-ter,2-quater e 2-quinquies, come modificato dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”;
  - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Art. 2** **Oggetto**

2.1 Il presente Disciplinare definisce le modalità di concessione del finanziamento e relativo ammontare del contributo, gli obblighi delle Parti, le procedure di rendicontazione e di pagamento con riferimento ai beneficiari indicati nel citato Decreto del Dipartimento e in attuazione dell’Avviso.

2.2 Fa altresì parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, quale oggetto della stessa, l’allegata proposta progettuale.

## **Art. 3** **Amministrazione responsabile e sue principali attività**

3.1 In base ai compiti attribuiti dal DM 4 maggio 2021 e all’accordo fra Dipartimento e Agenzia di cui all’art.1, l’Amministrazione responsabile per l’esecuzione degli adempimenti connessi all’attuazione del Disciplinare è l’Agenzia.

3.2 Ai sensi di quanto previsto specificatamente nella Legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1 comma 194 e nel DM 4 maggio 2021, l’Agenzia svolge le seguenti attività:

- attiva i necessari controlli, anche in loco, nei confronti del Soggetto beneficiario;
- riceve ed esamina la documentazione circa lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) e il saldo finale presentate dal Soggetto beneficiario, ne verifica la correttezza documentale, amministrativa e contabile e ne comunica l’esito al Dipartimento ai fini dell’erogazione del contributo ai sensi dell’art.17 dell’Avviso;
- effettua il monitoraggio sull’avanzamento degli interventi e, ove necessario, segnalazioni di situazioni che determinano la revoca integrale o parziale del finanziamento nel caso di suo mancato o parziale utilizzo;
- procede al controllo contabile, amministrativo, e alla verifica della realizzazione dell’output finale della proposta progettuale propedeutica all’erogazione del saldo finale.

## **Art. 4** **Soggetto beneficiario**

4.1 È individuato, quale Soggetto beneficiario del presente Disciplinare \_\_\_\_\_ (di seguito anche detto “Beneficiario”) in qualità di Soggetto

proponente ai sensi dell'art.3 dell'Avviso della proposta progettuale ".....",  
a seguito del Decreto n. ... del ... del Dipartimento di assegnazione del contributo ai beneficiari.

## **Art. 5**

### **Ammontare del finanziamento**

5.1 L'Agenzia con il presente atto concede un finanziamento, pari a ..... (.....euro),  
così come disposto dal Decreto del Dipartimento di assegnazione del contributo ai beneficiari.

## **Art. 6**

### **Termini di attuazione del progetto e durata**

6.1 Le attività, indicate dettagliatamente nella proposta progettuale, dovranno essere avviate dal  
soggetto beneficiario e dagli altri partner, ove previsti, a partire dalla data di sottoscrizione del  
presente Disciplinare.

6.2 Le attività del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro i  
termini (durata) indicati nella scheda progetto, così come previsto dall'art.8 dell'Avviso.

6.3 E' possibile la richiesta di un'unica proroga, debitamente motivata e soggetta a valutazione da  
parte dell'Agenzia ai fini dell'autorizzazione, che non può eccedere la durata massima di 6 mesi.

## **Art.7**

### **Obblighi del Soggetto Beneficiario**

7.1 Con la sottoscrizione del presente Disciplinare, il Beneficiario si obbliga a:

- a) assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione del progetto, i necessari raccordi con il  
Dipartimento e l'Agenzia impegnandosi ad individuare un Responsabile di progetto e  
comunicare formalmente il suo nominativo ed i suoi recapiti all'Agenzia e al Dipartimento e ad  
adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste da essi formulate;
- b) avviare l'esecuzione del progetto a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente  
Disciplinare;
- c) dare piena attuazione al progetto così come illustrato nella proposta progettuale ammessa a  
finanziamento, rispettando la tempistica prevista dal relativo cronoprogramma;
- d) garantire il rispetto di quanto disciplinato dalla normativa europea e nazionale in materia di  
appalti pubblici;
- e) adempiere gli obblighi di monitoraggio e controllo di seguito definiti: individuare il  
Responsabile amministrativo e assicurare la raccolta e archiviazione delle informazioni inerenti  
il progetto e il loro monitoraggio in banche dati amministrative di livello nazionale garantendo  
l'accesso a tutta la documentazione relativa al progetto, tenendo a disposizione tutta la  
documentazione in originale delle spese ammissibili relative al progetto e consentire, alle  
strutture competenti dell'Agenzia, durante la realizzazione del progetto, l'accesso a tutta la  
documentazione amministrativa, tecnica e contabile connessa all'operazione finanziata;

- f) prestare la massima collaborazione nelle attività svolte dai soggetti incaricati dei controlli, fornendo le informazioni richieste e gli estratti o copie dei documenti o dei registri contabili e consentendo l'accesso ai locali dove sono ubicati e operativi i beni acquistati nonché dove sono detenute le scritture contabili;
- g) garantire una tempestiva diretta informazione alla Agenzia, sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto;
- h) dichiarare se gli investimenti di cui al progetto in attuazione sono oggetto di altri aiuti di Stato e di aiuti *de minimis* con costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti e che il relativo cumulo non determina il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevato consentito dalla disciplina europea di riferimento nonché fornire ogni informazione rilevante ai fini del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato anche su richiesta dell'Agenzia;
- i) dichiarare se gli investimenti di cui al progetto in attuazione sono oggetto di altri incentivi che non rientrano nel campo d'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, con costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, e che il relativo cumulo non determina il superamento dell'intero costo ammissibile;
- j) comunicare all'Agenzia eventuali modifiche riguardanti la compagine progettuale.

7.2 Nel caso di compagine di progetto, il soggetto Beneficiario del presente Disciplinare, in qualità di soggetto proponente, risponde per detta compagine dell'attuazione dell'intero progetto ai sensi dell'art. 6.3 dell'Avviso.

## **Art. 8 Spese ammissibili**

8.1 Le spese ammissibili sono definite all'art.9 dell'Avviso.

## **Art. 9 Procedura di rendicontazione della spesa, erogazione del contributo e controlli**

9.1 Il Soggetto Beneficiario trasmette all'Agenzia con cadenza trimestrale una relazione sintetica sullo stato di realizzazione delle attività progettuali, la domanda di rimborso con allegata rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, i dati di avanzamento finanziario con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura relativa all'acquisizione di beni e servizi e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche di ammissibilità delle spese da parte dell'Agenzia.

L'Agenzia, sulla base della istruttoria della domanda di rimborso e della relativa documentazione a supporto, comunica gli esiti dell'istruttoria al Dipartimento e al soggetto Beneficiario richiedendo l'erogazione.

9.2 Il Dipartimento, eroga, a seguito di formale richiesta dell'Agenzia, l'importo stabilito nel decreto di assegnazione delle risorse con le modalità di seguito descritte, nei limiti degli stanziamenti annuali del Fondo:

- *Erogazione a titolo di anticipo*: su richiesta del soggetto proponente pari al 20% del contributo concedibile. Gli anticipi dovranno essere garantiti da apposita fideiussione (bancaria, assicurativa, ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), in ogni caso a prima richiesta e senza possibilità, per il garante, di opporre

eccezione alcuna. Il versamento a favore del Soggetto beneficiario sarà, in ogni caso, subordinato alla materiale disponibilità di cassa delle risorse a valere sul Fondo;

- *Erogazioni successive*: dopo rendicontazione di un importo pari ad almeno il 60% dell'erogazione a titolo di anticipo, in uno o più stati di avanzamento fino al 60% del contributo concedibile, a fronte delle attività realizzate e della presentazione della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta e pagata da parte del soggetto proponente. La previa verifica degli stati di avanzamento è effettuata dall'Agenzia;

- *Saldo finale*: pari al 20% del contributo concedibile, alla conclusione del progetto previo espletamento delle complessive verifiche amministrativo-contabili e della verifica della realizzazione dell'output finale della proposta progettuale da parte dell'Agenzia.

9.3 L'erogazione del finanziamento avverrà, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia, previa acquisizione di valido Durc e verifica dell'inesistenza di inadempienze ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e, comunque, nel rispetto della normativa antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011 e dell'articolo 3 del decreto legge n. 76/2020.

9.4 Nel caso di progetti che ricadano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare gli importi massimi previsti dalle disposizioni di riferimento applicabili e relativi ai costi ammissibili espressamente previsti dalle stesse. L'Agenzia è preposta alla verifica del rispetto di tali massimali.

9.5 Il Soggetto proponente dovrà, se del caso, assicurare il finanziamento della parte non agevolabile ai sensi del presente Avviso senza il ricorso ad aiuti di Stato o, in tal caso, nel rispetto della pertinente normativa in materia di cumulo.

9.6 L'Agenzia dispone controlli amministrativo-contabili e/o sul posto, sia di natura finanziaria che di natura operativa, in merito alla corretta esecuzione del progetto.

Se a seguito di controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al soggetto proponente sarà richiesto di fornire chiarimenti e/o integrazioni, atti a sanare le criticità riscontrate, entro un termine perentorio indicato dall'Agenzia.

Laddove il soggetto proponente non provveda nei tempi stabiliti, sarà facoltà dell'Agenzia procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo nonché adottare provvedimenti alternativi. Nei casi più gravi potrà essere disposta la revoca del finanziamento ed il recupero di eventuali somme già erogate e valutata la possibilità di richiedere il risarcimento del danno subito.

## **Art. 10**

### **Revoca del finanziamento**

10.1. Qualora a seguito delle attività di monitoraggio e controllo vengano rilevati inadempimenti del Beneficiario, in relazione agli obblighi indicati nell'avviso e nei relativi allegati, nonché a quelli descritti nel precedente articolo 7 del presente Disciplinare, l'Agenzia provvederà ad intimare al Beneficiario medesimo l'osservanza degli impegni assunti, assegnando a tal fine un termine non superiore a trenta giorni; in casi eccezionali in cui il Beneficiario dimostri l'assenza di colpa nell'inadempimento, l'Agenzia potrà assegnare un termine superiore, purché congruo in relazione al tempo massimo previsto per la realizzazione della proposta finanziata. Trascorsi i suddetti termini, nel caso di perdurante inadempimento, l'Agenzia indicherà formalmente al Dipartimento l'esigenza di effettuare la revoca del finanziamento.

10.2. Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del DM 4 maggio 2021, il finanziamento verrà revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o parziale utilizzo, rilevato in base agli esiti delle verifiche dell'Agenzia sull'avanzamento degli interventi e sulle rendicontazioni dei costi. La revoca, parziale o integrale, del finanziamento è effettuata dal Dipartimento, su formale indicazione dell'Agenzia.

10.3 Il finanziamento verrà revocato qualora sopraggiunga la documentazione antimafia interdittiva.

**Art. 11**  
**Risoluzione di controversie**

11.1 Il presente Disciplinare è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia dello stesso, è di competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Roma.

**Art. 12**  
**Risoluzione per inadempimento**

12.1 L'Agenzia potrà avvalersi della facoltà di risolvere il presente Disciplinare qualora il Soggetto Beneficiario non rispetti gli obblighi imposti a suo carico, indicati all'art.8, e di recuperare i contributi già erogati.

**Art. 13**  
**Comunicazioni e scambio di informazioni**

13.1 Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni tra le parti devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

13.2 Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:

- a) comunicazioni in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000: invio a mezzo posta elettronica certificata con allegata fotocopia del documento del dichiarante;
- b) comunicazioni ordinarie: invio a mezzo posta elettronica istituzionale.

**Art. 14**  
**Disposizioni Finali**

14.1 Per quanto non previsto dal presente Disciplinare si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento.

**Art. 15**  
**Efficacia**

15.2. L'efficacia del presente Disciplinare decorre dalla data di stipula dello stesso.

Data, .....

Per l'Agenzia per la Coesione Territoriale

Per il Soggetto Beneficiario

*\* Il presente Disciplinare viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*